

lanza del Cavalier di Corte, e suoi Uomini, restano incaricati li giurati delle Ville tutte di cotesta Giurisdizione d'invigilare, e Denunciare i contrafacenti nella Cancellaria nostra Pretoria, che rilevata in fatto la colpa, conseguiranno a proprio loro beneficio la pena suddetta.

XXI. Accadendo la disgrazia di un qualche incendio, ogni Maestranza, tutti gli Uomini di Comun, ed Officiali di nostra Corte dovranno con prontezza accorrere, e prestare la maggior assistenza per l'estinzione del medesimo, in pena a cadauno, che mancasse, di Lire venticinque applicabili ad arbitrio ec. Restando fervidamente raccomandato allo stesso Spettabile nostro Vicario d'intervenire sopra loco, onde esser più atto, e pronto ad allontanare possibilmente maggiori disgrazie.

XXII. Si obbligano tutti i Venditori d'Olio d'usar in avvenire per la Vendita al Minuto dello stesso genere sole Misure di Vetro, e tener sempre nel fondo delle pille, o altro ordigno, dal quale ricavano l'Olio, una sufficiente gradella di ferro, acciò sorta netto, e senza fondachj. Per la Vendita del medesimo dovranno esser muniti della comandata licenza. Loro arrivando alcuna Botte, Caratello, o altro Arnaso d'Olio non potranno scaricarlo senza aver presentate nella Cancellaria nostra Pretoria le  
Bol.